

Decreto n. 2012 del 12 luglio 2016

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee (PST), Lotto 14, in Comune di Castelfranco Emilia (MO).

Liquidazione, a seguito di accettazione, dell'indennità di espropriazione ed occupazione temporanea relativa all'area privata sita nel Comune di Castelfranco Emilia (MO), identificata al foglio 59, Mappali 671, 672 e 673 (tutti ex mappale 113), catastalmente intestati a Bonlatte Società Cooperativa Agricola.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012, e con i quali è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31.12.2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in base all'art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 05/07/2012, e successive integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare al sottoscritto Commissario Delegato l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli edifici scolastici provvisori;

Considerato che il programma straordinario relativo alla riapertura delle scuole è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012;

Rilevato che con ordinanza n. 6 del 05/07/2012 per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto alla localizzazione

delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Ravvisato che il programma operativo scuole è stato rimodulato con ordinanza n. 78 del 21/11/2012 e successive ulteriori rimodulazioni per la realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST);

Visto che con ordinanza n. 84 del 05/12/2012 è stato conseguentemente approvato il "Programma Operativo Scuole. Realizzazione Palestre scolastiche Temporanee", e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede il piano degli interventi da realizzare con massima priorità per la realizzazione delle palestre temporanee a servizio degli edifici scolastici temporanei (EST), per consentire il pieno svolgimento dell'attività scolastica, anche con riferimento alle attività fisico - motorie.

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare le Palestre Scolastiche Temporanee (PST);

Rilevato che con ordinanza n. 80 del 22/11/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è consentita la contestuale redazione dello stato di consistenza ed immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti dell'Autorità espropriante;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, D.L. n. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che le palestre scolastiche temporanee (PST), e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinate ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo presumibilmente necessario per la ricostruzione delle palestre distrutte o alla riparazione di quelle gravemente danneggiate o di quelle inagibili;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di dover garantire la continuità nell'utilizzo delle realizzazioni costruite, al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività scolastica e delle attività fisico - motorie da parte delle popolazioni colpite e da parte degli enti pubblici di riferimento, procedere all'esproprio delle aree sulle quali insistono le predette strutture;

Dato atto che a seguito dell'esperimento della procedura di gara per la realizzazione dei PST, le strutture provvisorie sono state ultimate e ubicate sui lotti in argomento, ovvero sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, nonché le operazioni di collaudo laddove ultimati;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2016, (Istanza inviata con nota CR/2015/58332 del 04/12/2015, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota dell'11 dicembre 2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che, conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione, e conservate agli

atti dell'Autorità Espropriante, così come quelle realizzate per l'area interessata dalla procedura PST oggetto del presente provvedimento;

Rilevato che l'area interessata dalla procedura di esproprio in oggetto è sita in Comune di Castelfranco Emilia (MO), al foglio 59, mappale 113 (ora frazionato) e catastalmente di proprietà dell'impresa Bonlatte Società Cooperativa Agricola, C.F. e P.IVA. 03299100366, con sede in Via San Vincenzo, 7, 41013 Castelfranco Emilia (MO);

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione dell'area in argomento;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1281 dell'11 novembre 2013, si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata dalla competente Agenzia delle Entrate;

Tenuto conto altresì che a seguito della notificazione effettuata al soggetto di cui sopra, è pervenuta la comunicazione di accettazione dell'indennità proposta da parte della stessa impresa, agli atti dell'Autorità Espropriante;

Dato atto che in seguito a frazionamento ad uopo redatto, l'area sita in Comune di Castelfranco Emilia (MO), al foglio 59, mappale 113, è stata frazionata nei mappali 670, 671, 672 e 673;

Rilevato che le aree individuate nei mappali 671, 672 e 673 sono oggetto di esproprio, mentre il mappale 670 non è oggetto di esproprio;

Considerato che sui mappali sopra frazionati è stata costituita una ipoteca volontaria a favore della banca Banco Popolare Società Cooperativa (già Banco Popolare di Verona e Novara S.C. a R.L.) con atto a ministero Notaio Gino Bergonzini di Modena del 04/11/2005, Rep. 39897 Rac. 21575, trascritto presso i registri immobiliari in data 06/12/2005, registro generale 70074, registro particolare 19301, per la quale il creditore ipotecario ha presentato l'autorizzazione prescritta ex art. 26, comma 3, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. (assunta al protocollo dell'Autorità Espropriante CR.2016.25353 dell'11/05/2016), autorizzando il pagamento dell'indennità di espropriazione e/o occupazione temporanea in favore della Bonlatte Società Cooperativa Agricola;

Dato atto che la Bonlatte Società Cooperativa Agricola ha dichiarato di essere proprietaria del bene sito in Comune di Castelfranco Emilia (MO), al foglio 59, mappali 671, 672 e 673, di avere piena disponibilità e libertà dello stesso, che il predetto bene è libero da vincoli e gravami, fatta eccezione per la citata ipoteca per la quale ha fornito l'autorizzazione ex art. 26, comma 3, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., nonché di non effettuare alcun atto di disposizione sullo stesso;

Considerato che gli importi della procedura in oggetto risultano ricompresi nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, alla liquidazione dell'indennità di espropriazione ed occupazione temporanea;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di espropriazioni per pubblica utilità";

Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di dare atto:

- che i beni oggetto della presente procedura espropriativa sono stati immessi nel possesso del Commissario Delegato con la redazione di verbale di stato di consistenza e di immissione in possesso, agli atti dell'Autorità Espropriante;
- che in base alla convenzione tra il Commissario Delegato e l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, è stata redatta la stima del valore dei beni del procedimento in oggetto, in base alla quale sono state determinate e notificate le indennità dovute;

2) di dare atto che l'area interessata dal procedimento espropriativo e di occupazione temporanea relativo alla realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee, Lotto 14, è sita in Comune di Castelfranco Emilia (MO), al foglio 59, mappale 113 (ora frazionato) e catastalmente di proprietà dell'impresa Bonlatte Società Cooperativa Agricola, C.F. e P.IVA. 03299100366, con sede in Via San Vincenzo, 7, 41013 Castelfranco Emilia (MO);

3) di dare atto che in seguito a frazionamento ad uopo redatto, l'area sita in Comune di Castelfranco Emilia (MO), al foglio 59, mappale 113, è stata frazionata nei mappali 670, 671, 672 e 673, e solo i mappali 671, 672 e 673 sono oggetto di esproprio;

4) di dare atto che sui mappali sopra frazionati è stata costituita una ipoteca volontaria a favore della banca Banco Popolare Società Cooperativa (già Banco Popolare di Verona e Novara S.C. a R.L.) con atto a ministero Notaio Gino Bergonzini di Modena del 04/11/2005, Rep. 39897 Rac. 21575, trascritto presso i registri immobiliari in data 06/12/2005, registro generale 70074, registro particolare 19301, per la quale il creditore ipotecario ha presentato l'autorizzazione prescritta ex art. 26, comma 3, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. (assunta al protocollo dell'Autorità Espropriante CR.2016.25353 dell'11/05/2016), autorizzando il pagamento dell'indennità di espropriazione e/o occupazione temporanea in favore della Bonlatte Società Cooperativa Agricola;

5) di dare atto che la Bonlatte Società Cooperativa Agricola ha dichiarato di essere proprietaria del bene sito in Comune di Castelfranco Emilia (MO), al foglio 59, mappali 671, 672 e 673, di avere piena disponibilità e libertà dello stesso, che il predetto bene è libero da vincoli e gravami, fatta eccezione per la citata ipoteca per la quale ha fornito l'autorizzazione ex art. 26, comma 3, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., nonché di non effettuare alcun atto di disposizione sullo stesso;

6) di dare atto che l'indennità è comprensiva della maggiorazione prevista dall'art 45, comma 2, lett. d), in quanto ne ricorrono i presupposti, in virtù della certificazione rilasciata dalla Provincia di Modena, assunta al Prot. CR/2015/50944 del 23/10/2015, agli atti dell'Autorità Espropriante;

7) di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, a fronte dell'accettazione pervenuta dalla proprietà, agli atti dell'Autorità Espropriante, a favore della ditta Bonlatte Società Cooperativa Agricola, C.F. e P.IVA. 03299100366, con sede in Via San

Vincenzo, 7, 41013 Castelfranco Emilia (MO), in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Zaccaria Albizzo, nato a Montese (MO) in data 12/02/1959, giusta delibera del C.d.A. del 16/06/2016 (Prot. CR.2016/33846 del 22/06/2016), l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea relativa all'area sita in Comune di Castelfranco Emilia (MO), al foglio 59, mappali 671, 672 e 673 (tutti ex mappale 113), per l'importo complessivo di € 87.687,66 (diconsi euro ottantasettemilaseicentottantasette/66);

- 8) di dare atto che agli effetti fiscali la somma oggetto della presente liquidazione è esclusa dal campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., poiché trattasi di aree non edificabili, così come risulta dall'apposita stima elaborata dall'Agenzia delle Entrate; ai fini dell'adozione del decreto di esproprio si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";
- 9) di dare atto che l'importo complessivo del presente provvedimento risulta ricompreso nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 10) di dare mandato all'Agenzia di Protezione Civile di procedere alla liquidazione, mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, versando l'importo complessivo di € 87.687,66 (diconsi euro ottantasettemilaseicentottantasette/66), a favore di Bonlatte Società Cooperativa Agricola, C.F. e P.I.V.A. 03299100366, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente del Banco Popolare Soc. Coop. intestato a Bonlatte Società Cooperativa Agricola, IBAN IT13G0503466690000000023578;
- 11) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'emissione del decreto di esproprio.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato digitalmente)